



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 46 del 10/02/2015 - 10/02/2015 Deposito del 25/03/2015 Udienza pubblica del 10/02/2015
Massima n. 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Sanzioni connesse all'inosservanza dell'obbligo di inviare la certificazione relativa all'applicazione del patto - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano - Dedotta adozione unilaterale della disciplina statale - Rinuncia ai ricorsi (conseguente ad accordo con il Governo in materia di finanza pubblica) non accettata - Cessazione della materia del contendere. Testo È cessata la materia del contendere, per rinuncia ai ricorsi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri dello statuto regionale, in quanto le disposizioni censurate, disciplinando le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e all'obbligo di inviare la certificazione relativa all'applicazione del patto, sarebbero state adottate dallo Stato in via unilaterale, ovvero senza che fosse stato raggiunto preventivamente un accordo con le autonomie speciali. La dichiarazione di rinuncia - conseguente all'accordo con il Governo in materia di finanza pubblica - pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere stante



	che, anche alla luce della condotta delle parti, non emerge alcun interesse alla decisione.
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 461 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 462 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 463 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 464 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 465</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 18 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Sanzioni connesse all'inosservanza dell'obbligo di inviare una certificazione relativa all'applicazione del patto - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Evocazione di parametri non indicati nella delibera di Giunta che ne ha autorizzato la proposizione - Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo</p> <p>Sono inammissibili, per evocazione di parametri non indicati nella delibera della Giunta che ha autorizzato la proposizione del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento a vari parametri statutari,</p>



	<p>nella parte in cui disciplina le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e all'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto. La delibera della Giunta che ha autorizzato la proposizione del ricorso si limita a rinviare, quanto ai parametri violati, ad altra delibera inerente ad un precedente giudizio, così che non sono stati specificati autonomamente i termini della questione di legittimità costituzionale da proporre.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 461 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 463 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 464</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 statuto regione Valle d'Aosta art. 43 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 co. 5</p>
Massima n.3:	<p>Titolo:</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Sanzioni connesse all'inosservanza dell'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto - Ricorso della Regione siciliana - Dedotta inosservanza delle "speciali procedure pattizie previste per le norme di attuazione statutaria" - Insussistenza - Cogenza dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche per le autonomie speciali - Legittima riduzione dell'autonomia per trasgressione degli obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo:</p> <p>Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461,</p>



	<p>462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) per inosservanza delle speciali procedure pattizie previste per le norme di attuazione statutaria, nella parte in cui disciplina le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e dell'obbligo di inviare una certificazione a proposito della relativa applicazione. I margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato per garantire la tenuta della finanza pubblica allargata. Pertanto, lo Stato può decidere autonomamente quale sanzione, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e della proporzionalità, abbia una sufficiente efficacia compensativa e deterrente. Non occorre, perciò, che la legge statale preveda un'efficacia «provvisoria» delle sanzioni, in attesa che esse siano introdotte con norme di attuazione statutaria, posto che questa eventualità non è costituzionalmente dovuta.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 461 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 462 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 463 legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 464</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 43</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

